



COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 42 del 29/05/2020

PROPOSTA N.ro 55 dell'Area AREA URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP - DEMANIO MARITTIMO - DIREZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. Ufficio UFFICIO EDILIZIA-SUAP-DEM.MAR.-DEIR. OO.PP

OGGETTO: COVID-19: disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali e delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento;

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, che, all'art. 3, comma 2 dispone: *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. #DecretoCuraItalia, ad oggetto: *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ad oggetto: *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto: *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTE le Ordinanze Ministero della salute 20/3/2020, 22/03/2020, ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTI i D.P.C.M. 26 aprile 2020 e D.P.C.M. 17 maggio 2020, ed i relativi allegati;

VISTA l'ordinanza 26 febbraio 2020 n. 1 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

VISTE le successive ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo 15 aprile 2020 n. 37, 23 aprile 2020 n. 46, e 3 maggio 2020, n. 54;

VISTA la previgente ordinanza 14 maggio 2020, n. 59 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020*”;

VISTA l'ordinanza 20 maggio 2020, n. 62 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni. Approvazione Protocolli di Sicurezza.*”;

VISTA l'ordinanza 22 maggio 2020, n. 65 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza*”;

RICHIAMATO l'art. 60 della L.R. 21/07/2018 n. 23, inerente il testo unico in materia di commercio, che al comma 2 stabilisce: “*i Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui è limitata l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale*”;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 36 del 17/05/2020 ad oggetto “*COVID-19: disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali*”, in vigore fino al 2 giugno p.v.;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 39 del 23/05/2020 ad oggetto “*COVID-19: disciplina degli orari di apertura delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer*”, in vigore fino al 2 giugno p.v.;

RICHIAMATA, inoltre, la vigente ordinanza n. 92 del 06/07/2018 ad oggetto: “*Disciplina dell'orario delle attività di intrattenimento musicale all'aperto*”;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che “*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale*”;

ACCERTATO, nell'attuale contesto caratterizzato da una graduale ripresa delle attività economiche, la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio di Silvi, atteso che, da oltre un mese non si sono verificati ulteriori casi di positività al covid-19, bensì si sono registrati diversi casi di guarigione;

RITENUTO NECESSARIO rimodulare gli orari di apertura per le attività commerciali (somministrazione di alimenti e bevande e vendite al dettaglio), nonché per le attività di servizi alla persona (nello specifico acconciatore, estetista e tatuatore/piercer), come richiesto dalla vigente normativa in materia di emergenza sanitaria, a partire dal 30 maggio e fino all'emanazione di ulteriori disposizioni in merito, al fine di favorire e sostenere la ripresa delle attività economiche sul territorio;

ORDINA

1. revocare le precedenti ordinanze: n. 36 del 17/05/2020 ad oggetto “*COVID-19: disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali*” e n. 39 del 23/05/2020 ad oggetto “*COVID-19: disciplina degli orari di apertura delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer*”, entrambe in vigore fino al 2 giugno p.v.;
2. che le attività commerciali possano esercitare nel rispetto delle seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura:
 - A. attività di **somministrazione di alimenti e bevande:**
 - dal lunedì al venerdì**
dalle ore 6:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;
 - sabato, domenica e giorni festivi e prefestivi**
dalle ore 6:00 alle ore 02:00 del giorno successivo
 - B. attività di **commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande** (posteggi isolati e commercio itinerante):
 - dal lunedì al venerdì**
dalle ore 6:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;
 - sabato, domenica e giorni festivi e prefestivi**
dalle ore 6:00 alle ore 02:00 del giorno successivo
 - C. attività **artigianali e commerciali al dettaglio:**
 - dal lunedì alla domenica, festivi compresi**
dalle ore 8:00 alle ore 01:00
 - D. attività di **acconciatore, estetista e tatuatore/piercer**
 - dal lunedì alla domenica, festivi compresi**
dalle ore 7:00 alle ore 23:00
3. che gli esercizi commerciali di cui sopra, rendano noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura e rispettino l'orario prescelto, nei limiti anzi indicati con vigenza **dal 30 maggio** e fino all'emanazione di ulteriori disposizioni in merito, specificando che l'apertura nei giorni festivi resta una mera facoltà dell'esercente.

DISPONE

- le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comado Carabinieri di Silvi;
 - Prefettura di Teramo;
 - Questura di Teramo.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

SILVI, li 29/05/2020

Il Sindaco
Dott. SCORDELLA ANDREA